



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 05/10/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2079

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii., D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parere di compatibilità ambientale - Permessi di ricerca idrocarburi denominati convenzionalmente D60, D61, D65, D66, D71, D72 e D149, al largo delle coste della Regione Puglia, proposto dalla Northern Petroleum (UK) Ltd.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e Politiche Energetiche, confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- Per le attività di ricerca idrocarburi il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, Parte II, Titolo I, art. 6, comma 17, prevede le seguenti specifiche disposizioni:

“Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del d.P.R. 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il (comma così modificato dall'articolo 3, comma 1, d.lgs. n. 121 del 2011)”.

- ai sensi di tale normativa, la Northern Petroleum (UK) Ltd, con sede in Viale Trastevere, 249 -ROMA -, ha avviato presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (diseguitoMATT M) sette distinte procedure di compatibilità ambientale per altrettanti permessi di ricerca idrocarburi denominati convenzionalmente D60, D61, D65, D66, D71, D72 e D149, nell'ambito delle quali la Regione Puglia è chiamata ad esprimere il proprio parere endoprocedimentale e a fornire specifiche valutazioni in ordine ad ogni singolo intervento. La società Northern Petroleum, pur presentando sette distinte istanze, afferma che trattasi di “un progetto unitario di rilevamento sismico”, dichiarando che tale frazionamento è motivato dalle disposizioni contenute nella vigente normativa mineraria che impone 750 kmq quale area massima di ogni singolo permesso di ricerca e la conseguente attivazione di una

procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per ogni singola istanza di permesso.

VERIFICATO CHE:

- Le predette istanze concernono la medesima tipologia d'intervento e che le aree sulle quali insistono le opere proposte, essendo contigue, effettivamente costituiscono un progetto unitario di rilevamento sismico che investe una vasta area dell'Adriatico Meridionale al largo delle coste pugliesi, si evidenzia che il presente provvedimento, pur reso sulla base di analisi relative ad ogni specifica area, contiene valutazioni concernenti gli impatti cumulativi derivanti da tutti gli interventi proposti.

Il carattere unitario dei diversi progetti presentati è stato colto anche dai legali rappresentanti e dai Dirigenti degli Uffici Tecnici della Provincia di Brindisi, dei Comuni di Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, Otranto e Melendugno che, con nota acquisita al prot. n. 813 dell'01.02.2011, integrata successivamente con nota acquisita al prot. n. 8360 dell'01.09.2011, rappresentavano al MATTM e a tutti gli Enti partecipanti alla procedura in argomento, la costituzione di un unico tavolo tecnico, nonché la propria concorde posizione sfavorevole, sulla base degli aspetti che si riportano sinteticamente di seguito:

- 1) Inammissibilità delle istanze e violazione delle pronunce dei TAR pugliesi;
- 2) Mancata valutazione degli effetti cumulativi;
- 3) Mancata indicazione del periodo temporale di ricerca;
- 4) Mancata valutazione rapporto costi-benefici della campagna di prospezione;
- 5) Mancata valutazione rapporto costi-benefici della campagna di ricerca;
- 6) Osservazioni alla relazione geologica;

Allo stesso modo le Associazioni ambientaliste "Associazione mediterranea per la Natura" e Comitato "No Petrolio, Sì Energie Rinnovabili", rispettivamente con le note acquisite al prot. n. 830 e n. 831 dell'01.02.2011, hanno presentato, a seguito delle pubblicazioni di rito effettuate dalla società proponente sul quotidiano "La Repubblica", osservazioni non già relative ad ogni singolo intervento, bensì basate su una più ampia e complessa valutazione ambientale degli impatti sull'ambiente marino.

L'Assessorato scrivente ritiene pertanto di rendere il proprio parere per ogni singola istanza di ricerca proposta e al contempo di unificare gli stessi pareri nel presente provvedimento.

TUTTO CIO' EVIDENZIATO,

rilevato inoltre che la Northern Petroleum ha avviato le procedure di compatibilità ambientale per i permessi di ricerca denominati convenzionalmente d60, d61 e d149 dopo che le pronunce di compatibilità ambientale rilasciate dal MATTM, rispettivamente con decreti n. 1347 e 1348 del 14.10.2009 e n. 1349 del 15.10.2009, sono stati annullati dal Tribunale Amministrativo di Lecce con sentenza n. 1341 del 14.07.2011, e che i permessi di ricerca denominati convenzionalmente d65, d66, d71, d72 costituiscono nuove procedure di compatibilità ambientale, di seguito si procede ad esporre l'iter procedurale di ogni specifico intervento:

PERMESSO DI RICERCA IDROCARBURI DENOMINATO CONVENZIONALMENTE d60 F.R. - N.P.:

VISTO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 14352 dell'11.11.2010 la Northern Petroleum (UK) Ltd, in premessa specificata, - trasmetteva al MATTM - Direzione Salvaguardia Ambientale -, al Ministero per i Beni e le

Attività Culturali - Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea -, - Direzione Generale per i Beni Archeologici -, - Direzione generale per i Beni Architettonici, Storico-Artistici ed Etnoantropologici - ed all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, istanza di compatibilità ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., depositando nel contempo la documentazione richiesta dalla normativa in vigore, per il progetto relativo al programma lavori nel permesso di ricerca idrocarburi denominato "d60 F.R.-N.P." con estensione pari a 741,6 kmq, localizzata nel mar Adriatico meridionale a circa 50 km a nord di Brindisi e circa 60 Km a est di Bari. Nella predetta istanza la società proponente specificava che "...L'area ricade completamente al di fuori della fascia di rispetto di 12 miglia nautiche oltre il perimetro delle aree marine e costiere tutelate, ai sensi del D. Lgs. n. 128/2010 e ricade completamente al di fuori della fascia di rispetto di 5 miglia nautiche della linea base...".

- Con nota acquisita al prot. n. 2996 del 29.03.2011 il MATTM rappresentava che, con decreto n. 1348 del 14.10.2009 aveva già rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale, limitatamente alla prima fase (indagine geofisica), per il programma di lavoro del summenzionato permesso di ricerca. Nella stessa comunicazione il MATTM specificava che, non risultando agli atti della medesima Amministrazione "alcun provvedimento di revoca e/o annullamento del decreto precedentemente emanato", in vigenza del richiamato decreto non era accoglibile una nuova istanza avente ad oggetto il medesimo intervento su cui si era già espressa.

Per detti motivi, in attuazione delle disposizioni dell'art. 10bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. preannunciava il provvedimento negativo, rammentando al proponente la facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni da inoltrarsi entro 10 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione ministeriale su richiamata.

Se il proponente non avesse fornito entro il predetto termine le proprie osservazioni, il MATTM avrebbe comunque provveduto all'emanazione del provvedimento negativo.

A tutt'oggi né la società proponente, né il MATTM hanno fornito ulteriori informazioni in merito al permesso di ricerca idrocarburi denominato convenzionalmente d60 f.r. - n.p.

PERMESSO DI RICERCA IDROCARBURI DENOMINATO CONVENZIONALMENTE d61 F.R. - N.P.:

VISTO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 14353 dell'11.11.2010 la Northern Petroleum (UK) Ltd, in premessa specificata, - trasmetteva al MATTM - Direzione Salvaguardia Ambientale -, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea -, - Direzione Generale per i Beni Archeologici -, - Direzione generale per i Beni Architettonici, Storico-Artistici ed Etnoantropologici -, all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, alla Provincia di Bari ed al Comune di Monopoli istanza di compatibilità ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., depositando nel contempo la documentazione richiesta dalla normativa in vigore, per il progetto relativo al programma lavori nel permesso di ricerca idrocarburi denominato "d61 F.R.-N.P." con estensione pari a 733,5 kmq, localizzata nel mar Adriatico meridionale a circa 70 km a nord est di Brindisi e circa 60 km a est di Bari. Nella predetta istanza la società proponente specificava che "...L'area ricade solo molto marginalmente all'interno della fascia di rispetto di 12 miglia nautiche oltre il perimetro delle aree marine e costiere tutelate, ai sensi de D. Lgs n. 128/2010, per una superficie di 2,9 kmq su 733,5 kmq (circa 0,4%), e ricade completamente al di fuori della fascia di rispetto di 5 miglia nautiche dalla linea di base. In ottemperanza all'attuale normativa in materia, all'interno della fascia di rispetto con estensione pari a 12 miglia dalle aree marine e costiere tutelate non verrà svolta alcuna attività di ricerca idrocarburi liquidi o gassosi...";
- con nota prot. n. 5643 del 22.12.2010 l'Area IV Tecnica del Comune di Monopoli trasmetteva parere sfavorevole in merito all'intervento di che trattasi, depositando osservazioni in merito;
- Con nota acquisita al prot. n. 2998 del 29.03.2011 il MATTM rappresentava che, con decreto n. 1347

del 14.10.2009 aveva già rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale, limitatamente alla prima fase (indagine geofisica), per il programma di lavoro del summenzionato permesso di ricerca.

Nella stessa comunicazione il MATTM specificava che, non risultando agli atti della medesima Amministrazione “alcun provvedimento di revoca e/o annullamento del decreto precedentemente emanato”, in vigore del richiamato decreto non era accoglibile una nuova istanza avente ad oggetto il medesimo intervento su cui si era già espressa.

Per detti motivi, in attuazione delle disposizioni dell'art. 10bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. preannunciava il provvedimento negativo, rammentando al proponente la facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni da inoltrarsi entro 10 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione ministeriale su richiamata.

Se il proponente non avesse fornito entro il predetto termine le proprie osservazioni, il MATTM avrebbe comunque provveduto all'emanazione del provvedimento negativo.

A tutt'oggi né la società proponente, né il mattm hanno fornito ulteriori informazioni in merito permesso di ricerca idrocarburi denominato convenzionalmente d61 f.r. - n.p.:

PERMESSO DI RICERCA IDROCARBURI DENOMINATO CONVENZIONALMENTE d65 F.R. - N.P.:

VISTO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 14354 dell'11.11.2010 la Northern Petroleum (UK) Ltd, in premessa specificata, - trasmetteva al MATTM - Direzione Salvaguardia Ambientale -, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea -, -Direzione Generale per i Beni Archeologici -, -Direzione generale per i Beni Architettonici, Storico-Artistici ed Etnoantropologici - ed all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, istanza di compatibilità ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., depositando nel contempo la documentazione richiesta dalla normativa in vigore, per il progetto relativo al programma lavori nel permesso di ricerca idrocarburi denominato “d65 F.R.-N.P.” con estensione pari a 729,3 kmq, localizzata nel mar Adriatico meridionale a nord est di Brindisi. Nella predetta istanza la società proponente specificava che “...L'area ricade completamente al di fuori della fascia di rispetto di 12 miglia nautiche oltre il perimetro delle aree marine e costiere tutelate, ai sensi del D. Lgs. n. 128/2010 e ricade completamente al di fuori della fascia di rispetto di 5 miglia nautiche della linea base...”
- Con nota prot.DVA-2011-4394 del 24.02.2011 il MATTM comunicava l'esito positivo delle verifiche tecnico-amministrative per la procedibilità dell'istanza de quo;
- Con nota acquisita al prot. n. 4121 del 15.04.2011 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali invitata la società proponente a trasmettere la documentazione concernente l'intervento proposto presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- con nota acquisita al prot. n. 4565 del 22.04.2011 la Northern Petroleum comunicava il deposito della documentazione richiesta presso gli enti sopra richiamati e, con successiva nota acquisita al prot. n. 4647 del 26.04.2011, il proponente effettuava il deposito dell'integrazione spontanea concernente il “Progetto definitivo di acquisizione sismica”;
- con nota acquisita al prot. n. 7619 del 22.07.2011 il MATTM, relativamente a detto intervento, comunicava la necessità della Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale, VIA e VAS di acquisire chiarimenti ed integrazioni concernenti i seguenti aspetti:
 - Distribuzione dei mammiferi marini nelle aree dei permessi e loro presenza stagionale;
 - Studi sulla propagazione acustica in mare delle tecniche con air gun riferite a tutti i permessi di ricerca;
 - Analisi dei fondali interessati dalle ricerche, morfobatimetrie, presenza di nurseries, identificazione di eventuali biocenosi;

- Cantierizzazione a mare e a terra per tutte le ricerche, con definizione dei tracciati operativi;
- Crono programma dettagliato di tutti gli interventi;
- Analisi delle alternative alla ricerca con tecniche air gun.

Con la stessa comunicazione il MATTM fissava 30 giorni per fornire la documentazione richiesta, specificando che, qualora tale termine fosse decorso senza esito, la predetta Commissione Tecnica avrebbe concluso l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

A tutt'oggi né la società proponente, né il MATTM hanno fornito ulteriori informazioni in merito al permesso di ricerca idrocarburi denominato convenzionalmente d65 f.r. - n.p.

PERMESSO DI RICERCA IDROCARBURI DENOMINATO CONVENZIONALMENTE d66 F.R. - N.P.:

VISTO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 14355 dell'11.11.2010 la Northern Petroleum (UK) Ltd, in premessa specificata, - trasmetteva al MATTM- Direzione Salvaguardia Ambientale -, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea -, -Direzione Generale per i Beni Archeologici -, -Direzione generale per i Beni Architettonici, Storico-Artistici ed Etnoantropologici - ed all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, istanza di compatibilità ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, depositando nel contempo la documentazione richiesta dalla normativa in vigore, per il progetto relativo al programma lavori nel permesso di ricerca idrocarburi denominato "d66 F.R.-N.P." con estensione pari a 711,6 kmq, localizzata nel mar Adriatico meridionale a nord est di Monopoli e Fasano. Nella predetta istanza la società proponente specificava che "...L'area ricade completamente al di fuori della fascia di rispetto di 12 miglia nautiche oltre il perimetro delle aree marine e costiere tutelate, ai sensi del D. Lgs. n. 128/2010 e ricade completamente al di fuori della fascia di rispetto di 5 miglia nautiche della linea base...";
- Con nota prot.DVA-2011-4391 del 24.02.2011 il MATTM comunicava l'esito positivo delle verifiche tecnico-amministrative per la procedibilità dell'istanza di che trattasi;
- con nota acquisita al prot. n. 4649 del 26.04.2011 la Northern Petroleum effettuava il deposito dell'integrazione spontanea concernente il "Progetto definitivo di acquisizione sismica";
- con nota acquisita al prot. n. 6055 del 31.05.2011 l'area IV Tecnica del Comune di Monopoli esprimeva parere contrario sulla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera in discussione e nel contempo trasmetteva documento tecnico amministrativo riportante osservazioni in merito alla predetta iniziativa;
- con nota acquisita al prot. n. 7618 del 22.07.2011 il MATTM, relativamente a detto intervento, comunicava la necessità della Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale, VIA e VAS di acquisire chiarimenti ed integrazioni concernenti i seguenti aspetti:
 - Distribuzione dei mammiferi marini nelle aree dei permessi e loro presenza stagionale;
 - Studi sulla propagazione acustica in mare delle tecniche con air gun riferite a tutti i permessi di ricerca;
 - Analisi dei fondali interessati dalle ricerche, morfobatimetrie, presenza di nurseries, identificazione di eventuali biocenosi;
 - Cantierizzazione a mare e a terra per tutte le ricerche, con definizione dei tracciati operativi;
 - Crono programma dettagliato di tutti gli interventi;
 - Analisi delle alternative alla ricerca con tecniche air gun.

Con la stessa comunicazione il MATTM fissava 30 giorni per fornire la documentazione richiesta, specificando che, qualora tale termine fosse decorso senza esito, la predetta Commissione Tecnica avrebbe concluso l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

A tutt'oggi né la società proponente, né il MATTM hanno fornito ulteriori informazioni in merito al

permesso di ricerca idrocarburi denominato convenzionalmente d66 f.r. - n.p.

PERMESSO DI RICERCA IDROCARBURI DENOMINATO CONVENZIONALMENTE d71 F.R. - N.P.:

VISTO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 14356 dell'11.11.2010 la Northern Petroleum (UK) Ltd, in premessa specificata, - trasmetteva al MATTM - Direzione Salvaguardia Ambientale -, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea -, -Direzione Generale per i Beni Archeologici -, -Direzione generale per i Beni Architettonici, Storico-Artistici ed Etnoantropologici -, all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, ai Comuni di Lecce, Melendugno, Otranto, Giurdignano e Uggiano La Chiesa, istanza di compatibilità ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., depositando nel contempo la documentazione richiesta dalla normativa in vigore, per il progetto relativo al programma lavori nel permesso di ricerca idrocarburi denominato "d71 F.R.-N.P." con estensione pari a 748,3 kmq, localizzata nel mar Adriatico meridionale a nord est di Lecce e Otranto.

Nella predetta istanza la società proponente specificava che "...L'area ricade parzialmente all'interno della fascia di rispetto di 12 miglia nautiche oltre il perimetro delle aree marine e costiere tutelate, per circa 100 km² su un totale di 748,3 km² (13,4%) e ricade completamente al di fuori della fascia di rispetto di 5 miglia nautiche dalla linea di base. In ottemperanza all'attuale normativa in materia, all'interno della fascia di rispetto con estensione pari a 12 miglia dalle aree marine e costiere tutelate non verrà svolta alcuna attività di ricerca idrocarburi liquidi o gassosi..."

- con nota prot. n. 14546 del 16.11.2011 il Servizio Ecologia richiedeva alla Provincia di Lecce, ai Comuni di Lecce, Melendugno, Otranto, Giurdignano e Uggiano La Chiesa, il parere di competenza in merito all'intervento proposto;

- con nota acquisita al prot. n. 819 dell'01.02.2011 il Responsabile del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Melendugno comunicava il parere contrario in merito a detto intervento, espresso con Delibera di Giunta comunale n. 220 del 23.12.2010 e allegata in copia a detta comunicazione;

- con nota prot. n. DVA-2011-4381 del 24.02.2011 il MATTM, verificato che l'area del permesso di ricerca proposto rientrava per il 13,4% nel perimetro di divieto delle attività di prospezione, ricerca, nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, istituito con il D. Lgs. n. 128/2010, ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. n. 241/90 e ss.mm.ii., trasmetteva alla società proponente il preavviso di rigetto dell'istanza di valutazione di Impatto Ambientale concernente l'intervento in discussione;

- in riscontro a tale comunicazione la Northern Petroleum, con nota acquisita al prot. n. 3002 del 29.03.2011, presentava osservazioni ai sensi del predetto art. 10bis della Legge n. n. 241/90. In particolare la predetta Società rappresentava alle amministrazioni coinvolte nella procedura di compatibilità ambientale che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva provveduto a ripermire l'area interessata, al fine di renderla compatibile con le limitazioni introdotte dal D.Lgs n. 128/2010 e che "...La ripermimento è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della Geotermia del 31.01.2011... In forza di tale ripermimento, l'area in istanza risulta avere una estensione complessiva pari a 628,0 kmq, inferiore di circa il 16,1 % rispetto alla iniziale superficie di 748,3 kmq. L'area così ripermita risulta non essere più interferente con la fascia di 12 miglia nautiche all'esterno delle aree protette...La Northern Petroleum...manifesta la propria intenzione di voler proseguire nell'iter amministrativo per la valutazione dell'impatto ambientale e per l'ottenimento del permesso di ricerca, anche a seguito della ripermimento effettuata...Per effetto della ripermimento, risulta che gli enti locali (Provincia di Lecce, ai Comuni di Lecce, Melendugno, Otranto, Giurdignano e Uggiano La Chiesa) distino oltre le 12 miglia nautiche...;

- con nota acquisita al prot. n. 7299 del 15.07.2011 il MATTM, verificato che a seguito dell'avvenuta ripermimento, l'area in esame non interferiva con le zone interdette di cui al D.Lgs. n. 18/2010,

comunicava l'esito positivo delle verifiche tecnico-amministrative per la procedibilità dell'istanza.

A tutt'oggi né la società proponente, né il MATTM hanno fornito ulteriori informazioni in merito al permesso di ricerca idrocarburi denominato convenzionalmente d71 f.r. - n.p.

PERMESSO DI RICERCA IDROCARBURI DENOMINATO CONVENZIONALMENTE d72 F.R. - N.P.:

VISTO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 14357 dell'11.11.2010 la Northern Petroleum (UK) Ltd, in premessa specificata, - trasmetteva al MATTM - Direzione Salvaguardia Ambientale -, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea -, -Direzione Generale per i Beni Archeologici -, -Direzione generale per i Beni Architettonici, Storico-Artistici ed Etnoantropologici -, all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Otranto istanza di compatibilità ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., depositando nel contempo la documentazione richiesta dalla normativa in vigore, per il progetto relativo al programma lavori nel permesso di ricerca idrocarburi denominato "d72 F.R.-N.P.", con estensione pari a 745,2 kmq, localizzata nel mar Adriatico meridionale a nord est di Otranto e Tricase. Nella predetta istanza la società proponente specificava che "...L'area ricade completamente al di fuori della fascia di rispetto di 12 miglia nautiche oltre il perimetro delle aree marine e costiere tutelate, ai sensi del D. Lgs n. 128/2010, e ricade completamente al di fuori della fascia di rispetto di 5 miglia nautiche dalla linea di base..."
- con nota prot. n. 14549 del 16.11.2011 il Servizio Ecologia richiedeva alla Provincia di Lecce ed al Comune di Otranto il parere di competenza in merito all'intervento proposto;
- Con nota acquisita al prot. n. 4775 del 15.04.2011 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali invitata la società proponente a trasmettere la documentazione concernente l'intervento proposto presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- con nota acquisita al prot. n. 4564 del 22.04.2011 la Northern Petroleum comunicava il deposito della documentazione richiesta presso gli enti sopra richiamati e, con successiva nota acquisita al prot. n. 4648 del 26.04.2011, la società proponente effettuava il deposito dell'integrazione spontanea concernente il "Progetto definitivo di acquisizione sismica";

A tutt'oggi né la società proponente, né il MATTM hanno fornito ulteriori informazioni in merito al permesso di ricerca idrocarburi denominato convenzionalmente d72 f.r. - n.p.

PERMESSO DI RICERCA IDROCARBURI DENOMINATO CONVENZIONALMENTE d149 F.R. - N.P.:

VISTO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 14358 dell'11.11.2010 la Northern Petroleum (UK) Ltd, in premessa specificata, - trasmetteva al MATTM - Direzione Salvaguardia Ambientale -, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea -, -Direzione Generale per i Beni Archeologici -, -Direzione generale per i Beni Architettonici, Storico-Artistici ed Etnoantropologici -, all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, alla Provincia di Bari ed ai Comuni di Monopoli, Polignano a Mare, Locorotondo, alla Provincia di Brindisi ed ai Comuni di Fasano, Ostuni, Cisternino e Carovigno istanza di compatibilità ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., depositando nel contempo la documentazione richiesta dalla normativa in vigore, per il progetto relativo al programma lavori nel permesso di ricerca idrocarburi denominato "d149 F.R.-N.P." con estensione pari a 735,7 kmq, localizzata nel mar Adriatico

meridionale a circa 79 km a nord est di Monopoli, Fasano, Ostuni. Nella predetta istanza la società proponente specificava che "...L'area ricade completamente al di fuori della fascia di rispetto di 12 miglia nautiche oltre il perimetro delle aree marine e costiere tutelate, ai sensi del D. Lgs n. 128/2010, e ricade completamente al di fuori della fascia di rispetto di 5 miglia nautiche dalla linea di base...";

- con nota prot. n. 14547 del 16.11.2011 il Servizio Ecologia richiedeva alla Provincia di Bari ed ai Comuni di Monopoli, Polignano a Mare, Locorotondo, alla Provincia di Brindisi ed ai Comuni di Fasano, Ostuni, Cisternino e Carovigno il parere di competenza in merito all'intervento proposto;

- con nota prot. n. 5643 del 22.12.2010 l'Area IV Tecnica del Comune di Monopoli trasmetteva parere sfavorevole in merito all'intervento di che trattasi, depositando osservazioni in merito;

- con nota acquisita al prot. n. 1347 dell'11.02.2011 il Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi trasmetteva copia della Deliberazioni della Giunta n. n.304 del 28.12.2010, riportante il parere sfavorevole all'intervento proposto per le motivazioni riportate nello stesso atto;

- con nota prot. n. DVA-2011-4179 del 22.02.2011 il MATTM, verificato che l'area del permesso di ricerca proposto rientrava per il 57% nel perimetro di divieto delle attività di prospezione, ricerca, nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, istituito con il D. Lgs. n. 128/2010, ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. n. 241/90 e ss.mm.ii., trasmetteva alla società proponente il preavviso di rigetto dell'istanza di valutazione di Impatto Ambientale concernente l'intervento in discussione;

- in riscontro a tale comunicazione la Northern Petroleum, con nota acquisita al prot. n. 4556 del 22.04.2011, presentava osservazioni ai sensi del predetto art. 10bis della Legge n. n. 241/90. In particolare la predetta società rappresentava alle amministrazioni coinvolte nella procedura di compatibilità ambientale di aver presentato in data 09.03.2011, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, istanza per la ripermetrazione dell'area al fine di renderla compatibile con le limitazioni introdotte dal D. Lgs n. 128/2010, precisando che: "...In forza di tale ripermetrazione, l'area in istanza risulta avere una estensione complessiva pari a 264.2 kmq, inferiore di circa il 65% rispetto alla iniziale superficie di 735.7 kmq.L'area così ripermetrata risulta essere non più interferente con la fascia di 12 miglia nautiche all'esterno delle aree protette...inoltre, recependo l'indicazione proveniente dalla sentenza TAR, nello studio di impatto ambientale già presentato viene data ampia evidenza del possibile effetto cumulativo del programma lavoro previsto con quelli in progetto nelle aree limitrofe.La Northern Petroleum (UK) manifesta la propria intenzione di voler proseguire nell'iter amministrativo per la Valutazione dell'impatto ambientale e per l'ottenimento del permesso di ricerca, anche a seguito della ripermetrazione effettuata...Per effetto della ripermetrazione, risulta che gli enti locali (Provincia di Bari e Comuni di Monopoli, Polignano a Mare, Locorotondo, Provincia di Brindisi e Comuni di Fasano, Ostuni, Cisternino e Carovigno) distano oltre 12 miglia dall'area...";

- successivamente la società proponente con nota acquisita al prot. n. 6548 del 16.06.2011 depositava integrazione spontanea concernente:

- Studio di Impatto Ambientale - Integrazione a seguito ripermetrazione area;

- Progetto definitivo di acquisizione sismica;

- Istanza di ripermetrazione presentata al Ministero dello Sviluppo Economico;

- con nota acquisita al prot. n. 7277 del 15.07.2011 il MATTM, verificato che a seguito dell'avvenuta ripermetrazione, l'area in esame non interferiva con le zone interdette di cui al D.Lgs. n. 18/2010, comunicava l'esito positivo delle verifiche tecnico-amministrative per la procedibilità dell'istanza;

- con nota acquisita al prot. n. 7992 del 12.08.2011 l'Area IV Tecnica del Comune di Monopoli, ad integrazione del parere prot. n. 56343/2010, precedentemente trasmesso, depositava osservazioni di carattere ambientale, territoriale e legale relative all'intervento proposto, a seguito della ripermetrazione dell'area di interesse;

A tutt'oggi né la società proponente, né il MATTM hanno fornito ulteriori informazioni in merito al permesso di ricerca idrocarburi denominato convenzionalmente d149 f.r. - n.p.

ATTESA la rilevanza ambientale degli interventi proposti, nonché la notevole estensione dell'area

marina interessata, il Servizio Ecologia, nell'ambito del procedimento di V.I.A., convocava, con nota prot. n. 2758 del 18.03.2011, ai sensi dell'art. 14 della L.R. N. 11/01 e s.m.i., apposita Conferenza di Servizi per il giorno 31.03.2011, al fine di acquisire i pareri dei soggetti coinvolti a vario titolo nell'ambito del procedimento di V.I.A.,

Di seguito si riportano gli esiti della predetta Conferenza di Servizi:

Il Presidente, Ing. Antonicelli, apre i lavori della Conferenza evidenziando che con l'attuale iniziativa la N.P. ha avviato nuovamente distinte procedure di V.I.A. dopo le pronunce con le quali il Tar di Bari e quello di Lecce, aditi rispettivamente dalla Regione Puglia e dal Comune di Ostuni, hanno annullato, ovvero cautelatamente sospeso, i decreti con i quali il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aveva espresso parere favorevole di compatibilità ambientale ai permessi di ricerca denominati d60, d61 e d149.

Entrambe le pronunce hanno ravvisato, tra l'altro, l'illegittimità di un frazionamento della procedura di VIA tra i vari permessi di ricerca pur a fronte dell'unicità del programma di ricerca.

Nell'ambito dei nuovi procedimenti, il MATTM ha comunicato per i permessi di ricerca d60 e d61 l'inaccogliabilità dell'istanza stante l'assenza di provvedimento di revoca e /o annullamento dei decreti con i quali la N.P. ha già ottenuto parere favorevole di compatibilità ambientale dal predetto dicastero.

Per quanto riguarda i permessi denominati d71 e d149, il MATTM ha comunicato il preavviso di parere negativo a causa del vincolo imposto dalla norma, nello specifico comma 17, art. 2 del D.lgs 128/2010, correttivo del D.lgs. 152/2006, concernente l'impossibilità a svolgere alcuna attività di ricerca all'interno della fascia di rispetto con estensione pari a 12 miglia dalle aree marine e costiere tutelate.

Relativamente a tale eccezione la N.P. ha provveduto a ripermire le aree sulle quali insistevano i predetti interventi.

L'ing. Antonicelli a tale proposito richiede al rappresentante della N.P. informazioni circa tali ripermite.

Il rappresentante deposita gli atti concernenti dette ripermite... ed informa i convenuti che le aree, così ripermite, non risultano più essere interferenti con la fascia di 12 miglia nautiche all'esterno delle aree protette.

Il predetto rappresentante precisa inoltre che la ricerca della N.P. ricade all'interno della cosiddetta "piattaforma continentale", cioè la fascia marginale del continente situata al di sotto del livello del mare fino a una profondità di 200 m circa.

Secondo il diritto internazionale e la del, allo Stato costiero sono attribuiti i diritti di sfruttamento economico della piattaforma continentale e pertanto, nel caso in esame, la competenza ad esprimere il parere per lo sfruttamento delle risorse minerali e gli idrocarburi presenti sul suolo e nel sottosuolo, è di competenza dello Stato italiano.

L'ing. Antonicelli dichiara che, sebbene la normativa vigente per la concessione del parere di compatibilità ambientale non preveda che gli enti locali esprimano un parere se le opere sono poste oltre le 12 miglia dalla costa, riservando tale prerogativa solo alla Regione, considera opportuno essere egualmente sostenuto dal parere delle predette amministrazioni e procede con la lettura dei seguenti pareri già pervenuti:

- Comune di Melendugno ... parere contrario alla proposta della N.P., giusta decisione assunta con atto della Giunta Comunale n. 220 del 23.12.2010...;
- Comune di Monopoli...parere contrario sulla pronuncia di compatibilità ambientale;
- Provincia di Brindisi... parere non favorevole espresso con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 304 del 28.12.2010... con la quale si approva e fa proprio il parere congiunto non favorevole espresso relativamente alla richiesta in argomento dai Comuni di Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, Otranto, Melendugno.

Interviene il Sindaco di Ostuni rimarcando che il frazionamento di un unico programma in più tronconi rende impossibile una unitaria valutazione del progetto di ricerca che, estendendosi da Polignano a Mare sino ad Otranto, interessa il più bel tratto di costa del Mare Adriatico. Lo stesso Sindaco evidenzia inoltre la mancanza agli atti di una comparazione di costi-benefici per la collettività derivanti dalla modifica all'ambiente proposta.

A tal proposito l'Assessore ai LL.PP. e Ambiente del Comune di Polignano a Mare sottolinea che sono del tutto trascurati gli effetti economici sull'attività di pesca e su quella turistica, fondamentali fonti di sostegno e sviluppo economico di tutta la zona costiera interessata dalla campagna di ricerca.

Il predetto Assessore, oltre a non comprendere il beneficio economico per la società proponente derivante dall'iniziativa proposta, stante la scarsa qualità del petrolio del Mare Adriatico, sostiene inoltre che la relazione geologica, oltre a non essere firmata da tecnico abilitato, presenta gravi carenze contenutistiche.

L'Assessore, dott. Nicastro, chiede al rappresentante della N.P. dove avverrà l'affinamento del petrolio estratto.

Il rappresentante della N.P. risponde che tale aspetto non è stato ancora valutato.

L'Assessore ribatte l'importanza di tale attività di trattamento del petrolio soprattutto per i conseguenti effetti negativi sulle attività di pesca, sulle emissioni in atmosfera e di inquinamento marino in un tratto di mare che, per la sua configurazione, sembra quasi un bacino allungato e chiuso e pertanto estremamente vulnerabile.

Interviene il rappresentante della Capitaneria di Porto Otranto che rappresenta la necessità di valutare attraverso idoneo elaborato le interferenze del progetto in argomento con altri interventi già realizzati o in fase di realizzazione, quali l'elettrodotto della Terna S.p.A. ed il metanodotto Italia-Grecia...

L'ing. Antonicelli dà quindi lettura della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di Brindisi -... riportante tra l'altro che: "...sifa rilevareche qualsiasiattività svoltainmare dovràpreliminarmenteesserevalutatae diconseguenza disciplinatasottoilprofilo dellasicurezza dellanavigazione.

E' altresì utile evidenziare la necessità di interessare la commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura istituita presso codesta Amministrazione regionale per quanto concerne l'incidenza delle attività in oggetto sulle risorse ittiche e le attività di pesca.

Da ultimo, ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 886 del 24.05.1979, dovrà essere interessato dalla questione anche il Comando in Capo del Dipartimento marittimo e Militare del Canale d'Otranto e dello Jonio, in merito agli aspetti connessi alla sorveglianza marittima, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di residui bellici sul fondale marittimo oggetto dell'attività di ricerca in argomento..."

Analoga proposta perviene dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Bari....

I convenuti alla Conferenza ritengono di accogliere i succitati suggerimenti, pertanto l'ing. Antonicelli si impegna ad interessare la Commissione Consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura - Assessorato all'agricoltura - Servizio Caccia e Pesca - della Regione Puglia ed il Comando in Capo del Dipartimento marittimo e Militare del Canale d'Otranto e dello Jonio per il parere di competenza sugli aspetti sopra riportati.

Si acquisisce agli atti il parere negativo della Provincia di Bari espresso dal Comitato provinciale di V.I.A. dell'01.03.2011.

Prende la parola il Sindaco di Otranto rappresentando che la sua più grossa preoccupazione è legata all'installazione di piattaforme petrolifere. Queste infatti interferirebbero con un'area di notevole interesse paesaggistico e ambientale riconosciuta tale a livello internazionale, stante inoltre la presenza di habitat tutelati e considerati di importanza prioritaria per la Comunità Europea.

La realizzazione di tali piattaforme petrolifere al largo delle spiagge salentine, risultano essere in contrasto con le direttrici di sviluppo individuate dall'amministrazione locale in quanto si ritiene che

possano arrecare un enorme danno allo sviluppo dell'economia del territorio di Otranto e dei comuni limitrofi basato sul turismo, sulle attività ricettive e su tutte le altre attività a queste connesse.

A conclusione della conferenza il rappresentante della N.P. si impegna a trasmettere in tempi brevi apposita nota di chiarimenti sugli aspetti critici emersi in detta sede (poitrasmessicon nota datata 04.04.2011). L'ing. Antonicelli ribadisce l'impegno nel sollecitare il parere della Commissione Consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura - Assessorato all'Agricoltura - Servizio Caccia e Pesca - della Regione Puglia ed il Comando in Capo del Dipartimento Marittimo e Militare del Canale d'Otranto 11 e dello Jonio, così come convenuto durante l'odierno incontro, al fine di consentire in tempi brevi le valutazioni di competenza del Comitato Reg.le per la V.I.A e quindi l'espressione del parere endoprocedimentale di compatibilità ambientale nell'ambito della procedura ministeriale di VIA.

- Con nota prot. n. 3978 del 12.04.2011 il Servizio Ecologia trasmetteva ai soggetti convocati il verbale della Conferenza di Servizi del 31.03.2011 sollecitando il parere in merito a detti interventi anche alla Commissione Consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura - Assessorato all'Agricoltura - Servizio Caccia e Pesca - della Regione Puglia ed al Comando in Capo del Dipartimento Marittimo e Militare del Canale d'Otranto e dello Jonio che, così come convenuto in sede di Conferenza, si è ritenuto di interessare e rendere partecipi alla procedura di compatibilità ambientale in corso, ciascuno per gli aspetti di competenza.

Alla data del presente provvedimento non risulta pervenuto il parere del Comando in Capo del Dipartimento Marittimo e Militare del Canale d'Otranto e dello Jonio, mentre la Commissione Consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura - Assessorato all'Agricoltura - Servizio Caccia e Pesca - della Regione Puglia, nella seduta dell'11.05.2011, ha ritenuto che le indagini proposte e le possibili conseguenze derivanti da queste costituiscono un serio pericolo che potrebbe rivelarsi esiziale, in particolare per il settore della pesca e del turismo. E' stata inoltre evidenziata la circostanza dell'unanimità di giudizio di tutti gli enti locali interessati che, in modo inequivocabile, hanno espresso il proprio motivato dissenso al progetto in esame.

La Commissione, dunque, ha espresso parer negativo alla realizzazione del progetto.

- Nella seduta del 07.09.2011, il Comitato Reg.le di V.I.A. esaminava lo schema riepilogativo trasmesso dal MATTM in data 01.09.2011, concernente le procedure di V.I.A. e screening riguardanti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, relative alla Regione Puglia dal 2008 ad oggi.

Poiché tale schema presentava alcune incongruenze e dati che necessitavano di ulteriore verifica, l'Assessorato scrivente riteneva di dover richiedere al MATTM successivi chiarimenti. Nello specifico, con nota prot. n. 547 del 07.09.2011, l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente chiedeva al MATTM di voler chiarire quali sono i provvedimenti efficaci in ordine ai permessi di ricerca idrocarburi al largo delle coste della Regione Puglia considerato che, allo stato, presso il MATTM la procedura di compatibilità ambientale per il permesso di ricerca idrocarburi d149, proposto dalla Northern Petroleum, risulta riavviato, mentre le istanze di compatibilità ambientale dei permessi di ricerca idrocarburi d60FR-NP e d61FR-NP, sempre della Northern Petroleum, risultano respinte, nonostante che il Tar Lecce, per i medesimi permessi, con sentenza n. 1341 del 14.07.2011, ha annullato i decreti di compatibilità ambientale n. 1347 e 1348 del 14.10.2009 e n. 1349 del 15.10.2009, rilasciati dal MATTM.

Il Comitato Reg.le di V.I.A prendeva inoltre atto della nota prot. n. 549 del 07.09.2011, con la quale lo stesso Assessorato alla Qualità dell'Ambiente sollecitava al MATTM precisazioni relativamente ai permessi di ricerca nn fr39NP e fr40NP al largo delle coste della Regione Puglia, proposti dalla società Northern Petroleum, già autorizzati alla sismica a 2d a parere del MATTM, per i quali il Servizio scrivente solo in data 24 agosto 2011 veniva messo a conoscenza della modifica del programma lavoro (sismica da 2d a 3d) senza nulla conoscere del precedente iter procedimentale.

Alla data del presente provvedimento entrambe le sopra esplicitate note prot. n. 547 e 549 del 07.09.2011 non risultano riscontrate dal MATTM

Nella stessa seduta del 07.09.2011 il Comitato Reg.le di V.I.A., esaminati gli atti e valutata la documentazione progettuale di tutti i permessi di ricerca proposti, preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi del 31.03.2010, considerate le osservazioni pervenute, rilevava quanto di seguito riportato:

Preliminarmente all'esame delle istanze oggetto di valutazione, occorre rappresentare che oltre alle istanze denominate convenzionalmente d149 D.R.NP, d60 F.R.NP, d61 F.R.NP, d65 F.R.NP, d66 F.R.NP, d71 F.R.NP, d72 F.R.NP, la società proponente ha formalizzato istanza di assoggettabilità a VIA per i permessi F.R39.NP e F.R40.NP (acquisita gli atti dell'ufficio competente in data 24 agosto) per i quali è stata richiesta la verifica di assoggettabilità a VIA relativamente alla modifica del programma lavoro.

Dall'esame delle istanze relative ai nuovi permessi, si prende atto dell'esistenza dei due permessi denominati D39 e D40 per i quali la società dichiara di essere già titolare di due permessi di ricerca.

Con nota mail del 01.09.11 il MATTM ha trasmesso uno schema riepilogativo delle procedure di VIA/screening riguardanti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, relative alla regione Puglia dal 2008 ad oggi.

Nello schema citato i due permessi risultano essere in corso.

Il parere che segue è riferito ai permessi di ricerca idrocarburi denominati convenzionalmente D60, D61, D65, D66, D71, D7, 2D149, ed esclude i permessi D39 e D40 pur considerando la loro ubicazione nella parcellizzazione della procedura di VIA che la società ha adottato.

Le distinte campagne di rilevamento sismico oggetto di valutazione fanno parte di un ampio progetto unitario di rilevamento sismico che investe una vasta area dell'Adriatico Meridionale al largo delle coste pugliesi.

La Northern Petroleum ha presentato istanze per il conferimento di ulteriori sette permessi di ricerca: le istanze sono denominate convenzionalmente d149 D.R. NP, d60 F.R.NP, d61 F.R.NP, d65 F.R.NP, d66 F.R.NP, d71 F.R.NP, d72 F.R.NP.

La vigente normativa mineraria impone che l'area di ogni singolo permesso di ricerca debba essere non superiore di 750 kmq e che una singola società possa essere titolare di più permessi di ricerca in mare senza eccedere l'area complessiva di 10.000 kmq.

Poiché la stessa normativa prevede inoltre che per ogni singola istanza venga attivata una procedura di valutazione di impatto ambientale, sono state attivate dalla Società sette distinte procedure di VIA, una per ogni singola istanza di permesso.

Le nove aree (due permessi di ricerca e sette istanze di permesso) coprono una superficie complessiva di circa 6.600 kmq.

Il Programma Lavori collegato alle istanze di Permesso di Ricerca si articola in due distinte fasi:

- Prima Fase: esecuzione studio geologico regionale, rielaborazione e interpretazione di dati sismici esistenti, e successiva acquisizione di nuovi dati sismici 2D;
- Seconda Fase: una volta completata la prima fase, nel caso si evidenzino una struttura di interesse minerario, sarà eseguito un pozzo esplorativo.

Pur riferendosi al medesimo permesso di ricerca, gli Studi di Impatto Ambientale si riferiscono solamente alla Prima Fase del Programma Lavori, rimandando la Seconda Fase ad una specifica futura procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel momento in cui sarà possibile definire l'ubicazione e le caratteristiche del pozzo esplorativo.

La campagna complessiva di rilevamento che si intende svolgere all'interno delle nove aree consiste in una acquisizione di nuovi dati sismici 2D. Lo sviluppo complessivo delle linee sismiche ammonta a circa 4.300 km. Il tempo di realizzazione del progetto unitario di rilevamento sismico è stimato complessivamente in circa 50 giorni, con condizioni meteo favorevoli.

Il sistema di rilevamento geofisico che verrà impiegato nella campagna oggetto di valutazione è con sorgente del tipo Air-gun.

Il rilievo sismico che si andrà ad effettuare nell'ambito della campagna è caratterizzato dai seguenti

parametri:

- Volume totale Air-gun: 4130 in3 (-68 lt)
- Pressione di esercizio Air-gun: 2000 psi (-140 atm)
- Modello Air-Gun: Bolt 1900 LLXT
- Volume singolo Air-gun: min 60 in3, max 250 in3 (-1 - 4 lt)
- Numero di sub-array: 3
- Distanza tra sub-array: 8m
- Profondità array: 9m da superficie mare
- Lunghezza array: 14m
- Larghezza array: 16m

Permesso di ricerca D60

L'istanza di ricerca è ubicata nel Mare Adriatico Meridionale, nella Zona "F". La distanza dalla costa pugliese varia da un minimo di 41.2km (circa 22.2 miglia marine) fino ad un massimo di 71km (circa 38.3 miglia marine). L'area è ubicata a circa 50km a nord di Brindisi, su una superficie di 741.8 kmq.

Le coordinate dell'area sono le seguenti:

L'istanza è stata già oggetto di precedente pronuncia sfavorevole del Comitato VIA regionale e della Giunta Regionale (DGR n. 1082 del 26.04.2010). Con l'attuale iniziativa la società ha avviato nuovamente distinte procedure di VIA dopo le pronunce con le quali il Tar di Bari e Lecce hanno sospeso e poi annullato i decreti con i quali il MATTM esprimeva parere positivo ai permessi di ricerca D60 e D61. Allo stesso modo, il MATTM con nota n. 4390 del 24.02.2011 ha evidenziato tale situazione, rappresentando la impossibilità di accogliere una nuova istanza avente ad oggetto il medesimo intervento su cui si era già espresso.

Permesso di ricerca D61

L'istanza di ricerca è ubicata nel Mare Adriatico Meridionale, nella Zona "F". La distanza dalla costa pugliese varia da un minimo di 22.4km (circa 12.1 miglia marine) fino ad un massimo di 55.6km (circa 30 miglia marine). L'area è ubicata a circa 70km a nord-est di Brindisi, a circa 60km ad est di Bari, su una superficie di 733,5 kmq.

Le coordinate dell'area sono le seguenti:

L'istanza è stata già oggetto di precedente pronuncia sfavorevole del Comitato VIA regionale e della Giunta Regionale (DGR n. 1081 del 26.04.2010) Anche in questo caso, il MATTM con nota n. 4389 del 24.02.2011 ha evidenziato tale situazione, rappresentando la impossibilità di accogliere una nuova istanza avente ad oggetto il medesimo intervento su cui si era già espresso.

Permesso di ricerca D65

L'istanza di ricerca è ubicata nel Mare Adriatico Meridionale, nella Zona "F". La distanza dalla costa pugliese varia da un minimo di 41km (circa 22.1 miglia marine) fino ad un massimo di 79km (circa 42.6 miglia marine). L'area è ubicata a nord-est di Brindisi, su una superficie di 729.3 kmq Le coordinate dell'area sono le seguenti:

Permesso di ricerca D66

L'istanza di ricerca è ubicata nel Mare Adriatico Meridionale, nella Zona "F". La distanza dalla costa pugliese varia da un minimo di 45.5km (circa 24.6 miglia marine) fino ad un massimo di 74km (circa 40 miglia marine). L'area è ubicata a nord-est di Monopoli e Fasano, su una superficie di 711.6 km².

Le coordinate dell'area sono le seguenti:

Permesso di ricerca D71

L'istanza di ricerca è ubicata nel Mare Adriatico Meridionale, nella Zona "F". La distanza dalla costa pugliese varia da un minimo di 16.5km (circa 8.9 miglia marine) fino ad un massimo di 47km (circa 25.4 miglia marine). L'area è ubicata a nord-est di Lecce e a Nord Est di Otranto, su una superficie di 748.3 km².

Le coordinate dell'area sono le seguenti:

L'area ricade parzialmente all'interno della fascia di rispetto di 12 miglia nautiche oltre il perimetro delle aree marine e costali tutelate, ai sensi del recente D.Lgs 128/2010.

Con nota del 08.04.2011, la Società proponente ha comunicato che tale area è stata ripermetrata al fine di non interferire con le fasce di rispetto. Le nuove coordinate e la ripermetrazione viene consegnata in sede di Conferenza di Servizi del 31 marzo 2011. L'intervento non risulta più interferente con la fascia di 12 miglia nautiche all'esterno delle aree protette.

Permesso di ricerca D72

L'istanza di ricerca è ubicata nel Mare Adriatico Meridionale, nella Zona "D" e "F". La distanza dalla costa pugliese varia da un minimo di 22.6km (circa 12.2 miglia marine) fino ad un massimo di circa

47km (circa 25.4 miglia marine). L'area è ubicata ad Est di Otranto e di Tricase (LE), su una superficie di 745.2 km² (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).

Le coordinate dell'area sono le seguenti:

Permesso di ricerca D149

L'istanza di ricerca è ubicata nel Mare Adriatico Meridionale, nelle Zone "D" ed "F". La distanza dalla costa pugliese varia da un minimo di 10.2km (circa 5.5 miglia marine) fino ad un massimo di 40.2km (circa 21.7 miglia marine). L'area è ubicata ad est di Monopoli, Fasano ed Ostuni, su una superficie di 735.7 kmq.

Le coordinate dell'area sono le seguenti:

L'area ricade parzialmente all'interno della fascia di rispetto di 12 miglia nautiche oltre il perimetro delle aree marine e costiere tutelate, ai sensi del D.Lgs 128/2010.

Con nota del 08.04.2011, la Società proponente ha comunicato che tale area è stata ripерimetrata al fine di non interferire con le fasce di rispetto. Le nuove coordinate e la ripерimetrazione viene consegnata in sede di Conferenza di Servizi del 31 marzo 2011. L'intervento non risulta più interferente con la fascia di 12 miglia nautiche all'esterno delle aree protette.

Tutto ciò rilevato, appare evidente il carattere unitario delle sette, distinte istanze presentate, essendo il frazionamento dei permessi dovuto esclusivamente al rispetto della normativa mineraria. Anche se lo stesso proponente non nasconde l'organico programma e la singola campagna di rilevamento sottesi alle diverse istanze, la suddivisione dei relativi studi costituisce di fatto un impedimento, non solo formale, ad una esaustiva valutazione del programma di ricerca proposto.

Si rappresenta inoltre che, anche se le aree D60 e D61 sono state già oggetto di specifico parere regionale, queste rientrano appieno nelle valutazioni di tipo generale della campagna di rilevamento proposta di seguito evidenziate, pur restando ancora validi i precedenti, singoli pareri espressi.

Tutti i SIA proposti risultano incompleti in quanto mancanti di:

- risultati dell'analisi economica di costi - benefici;
- esposizione dei motivi della scelta compiuta illustrando soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'opera o l'intervento;
- misure di monitoraggio.

Le relazioni geologiche allegate non risultano firmate.

Quadro programmatico.

L'aspetto legato alla pianificazione si presenta quanto mai lacunoso. Vi è innanzitutto da evidenziare l'assenza di qualsiasi riferimento ai Piani energetici nazionali e regionale e alle previsioni in essi contenute.

Considerati inoltre la tipologia di intervento e l'enorme superficie complessiva richiesta, lo strumento della VIA "parcellizzata" risulta del tutto inadeguato e, di conseguenza, la descrizione del rapporto tra il programma proposto e gli usi attuali e futuri degli spazi marittimi appare del tutto insufficiente.

Nei singoli studi non vengono affatto individuate, ad esempio, le aree utili alla realizzazione di nuovi impianti eolici off shore e neanche vi è evidenza di coerenza dello stesso piano di intervento con gli studi finanziati dalla Regione Puglia per l'individuazione di nuovi giacimenti sottomarini per le operazioni di

ripascimento dei litorali pugliesi soggetti ad erosione.

Si valuta ancor più grave l'omissione relativa alle azioni intraprese per l'individuazione di nuovi SIC/ZPS marini, attività considerata di prioritaria importanza non solo dalla Regione Puglia e dallo Stato italiano ma soprattutto dalla Comunità Europea.

In assenza di un preciso quadro di conoscenze, di una chiara strategia complessiva nonché di una analisi costi-benefici, si ritiene dunque inaccettabile la scelta di destinare così ampie zone marine allo sfruttamento petrolifero.

Impatti

Pur variando l'area di indagine e dunque le condizioni di utilizzo, nel caso delle perturbazioni acustiche generate dagli air-gun, il proponente riporta in maniera pedissequa in ogni SIA le medesime considerazioni. Non vengono fornite indicazioni sul periodo dell'anno in cui effettuare le indagini né vengono considerati in modo esaustivo gli effetti di tali indagini su tutte le specie di interesse (ad esempio le tartarughe marine). Per le specie considerate, il proponente non segnala impatti significativi sebbene in materia esistono studi scientifici che affermano il contrario. Come già evidenziato nei precedenti pareri espressi per i permessi relativi alle aree D60 e D61 e che di seguito si citano in sintesi, alcuni studi riportano una diminuzione delle catture di pesci anche dopo alcuni giorni dal termine delle indagini sismiche. È stata anche dimostrata una diminuzione della disponibilità di uova di pesce probabilmente causata dalla prolungata esposizione di specie ittiche a suoni a bassa frequenza.

Alcuni studi condotti dal Canadian Department of Fisheries hanno dimostrato inoltre che l'esposizione ad air-gun può provocare danni a lungo termine anche in invertebrati marini. È stata verificata inoltre la correlazione tra l'esplosione da suoni di elevata potenza generati durante indagini geosismiche condotte nel 2001 e nel 2003 (Repsol - Spanish oil company) in cui erano impiegati air-gun e lo spiaggiamento di calamari giganti sulle coste spagnole nei quali sono stati osservati danni ad organi interni.

Inoltre sono noti episodi in cui i pescatori locali hanno riportato la presenza di pesci morti visti galleggiare in superficie nella zona dove era stata compiuta l'indagine geosismica.

Gli esempi prima riportati inducono a stimare particolarmente problematica la relazione tra le indagini proposte e le attività di pesca.

Anche nelle tartarughe marine sono stati osservati cambiamenti comportamentali, tendenza ad allontanarsi dal sito oggetto delle indagini geosismiche e danni temporanei o permanenti all'apparato uditivo. Pur non essendo mai stato documentato alcun caso di morte, gli studi relativi agli effetti dei suoni a bassa e media frequenza sulle tartarughe marine sono ancora molto pochi.

È noto infine come l'esposizione al rumore possa produrre un'ampia gamma di effetti sui mammiferi marini, ed in particolare sui cetacei.

Essendo l'udito molto sviluppato in questi animali, anche un suono di bassa intensità apparentemente percepito senza produrre alcun effetto direttamente osservabile potrebbe essere correlato a significative modifiche di tipo comportamentale.

Più noto è ciò che si verifica aumentando l'intensità dei suoni prodotti.

In questi casi il livello di disturbo di questi animali è in genere maggiore e questo può tradursi nell'allontanamento dal sito dell'indagine, effetto molto negativo se si tratta di un sito di particolare interesse per la specie (per es. di alimentazione e/o riproduzione) o può indurre modifiche comportamentali che ne alterano significativamente l'utilizzo dell'habitat come ad esempio l'alterazione dei suoi comportamenti abituali (ad es. variazione del tempo speso in superficie, variazione del pattern respiratorio e del comportamento in immersione) indotta dai suoi tentativi di evitare la sorgente di suono allontanandosi da essa o dalla zona a più alta intensità acustica.

Gli stessi studi effettuati su questi animali a seguito dello spiaggiamento avvenuto a fine 2009 sulle coste pugliesi non escludono il disturbo sonoro quale concausa di questo drammatico accadimento.

Dunque il comportamento delle specie marine di fronte a disturbi di vario genere, inclusi i rumori dell'air-gun, presenta ancora molti interrogativi.

In molti casi è difficile dare quantificazioni definitive, data la complessità dell'ambiente marino e delle risposte comportamentali degli animali di fronte ai disturbi. Alcune ricerche sono risultate inconclusive mentre per alcune specie non si sono trovati danni immediati dovuti alle tecniche air-gun. Visto dunque che comunque forti rischi continuano a sussistere, il principio di precauzione impone che prima di intervenire su sistemi delicati e complessi, come nel litorale in esame, vi sia la più totale certezza della mancanza di danni.

Devono essere inoltre segnalati ulteriori rischi di interferenza non considerati negli studi quali, ad esempio, quelli relativi all'esistenza nell'area di interesse di cavi e condotte (es. gasdotti) nonché alla possibile presenza sui fondali di ordigni bellici inesplosi.

Vi è poi una questione non affrontata nella analisi degli impatti relativi alla richiesta di ricerca idrocarburi. Infatti gli studi ambientali proposti non considerano l'esistenza di una seconda fase, relativa alle perforazioni del fondale e alla realizzazione di pozzi esplorativi, i cui impatti vengono artificialmente rimandati ad una seconda, successiva valutazione, pur intimamente connessa alla prima. Anche se impossibilitato a fornire l'esatta ubicazione di tali pozzi, il proponente avrebbe dovuto fin d'ora fornire indicazioni, informazioni e quant'altro utile alla comprensione della portata degli impatti di questi interventi che, come detto, non possono essere considerati come attività disgiunta da quella di indagine sismica. Risulta perciò evidente che l'assenza di qualsiasi analisi degli impatti dovuti a questa tipologia di intervento, quali innanzitutto quelli sulle attività della pesca e del turismo come peraltro puntualmente evidenziate dagli Enti Locali in sede di Conferenza dei Servizi del 31.03.2011 e al cui verbale si rimanda, rende ancor più problematica la valutazione e indeterminato lo scenario futuro proposto.

Rimandando alle stesse accurate valutazioni degli Enti locali in merito agli impatti sulle particolari zone di interesse, giova qui segnalare la possibile presenza nell'area di interesse di habitat tutelati da normative comunitarie quali, ad esempio, quello costituito dal cosiddetto "corallo bianco", elemento importantissimo per la tutela della biodiversità in tali ambienti di mare profondo, non evidenziato negli studi del proponente.

CONCLUSIONI

Gli studi di impatto ambientale presentati non consentono la valutazione né dei singoli interventi né tantomeno del programma completo di ricerca. I singoli studi non chiariscono i dubbi, già manifestati in analoghe valutazioni, sui rischi e sugli impatti negativi che le indagini proposte potrebbero comportare sulle componenti ambientali e socioeconomiche. Particolarmente grave risulta l'assenza di un'analisi costi benefici e di una visione strategica dell'intervento nel quadro della pianificazione degli spazi marittimi.

Tale ultima lacuna appare quella più problematica in quanto non vengono affatto considerati le caratteristiche e le vocazioni dell'ambiente marino e della costa pugliese, né tiene conto delle politiche ambientali, produttive e di sviluppo (soprattutto turistico) che la Puglia, le istituzioni locali e la collettività intendono perseguire.

Per tutte le motivazioni sopra esplicitate, il Comitato Regionale di VIA ritiene di dover esprimere, nell'ambito della procedura ministeriale di VIA, parere sfavorevole di compatibilità ambientale relativamente agli interventi proposti dalla Northern Petroleum (UK) Ltd, concernenti i permessi di ricerca idrocarburi al largo delle coste pugliesi, denominati convenzionalmente D60, D61, D65, D66, D71, D72, D149.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m. ed i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta

l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e della lett. f) c. 4, art. 4, L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Ecologia, nonché del Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per tutte le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si intendono integralmente riportate, il presente atto, benché reso in forma unitaria, deve intendersi riferito e valido per ogni singolo permesso di ricerca di cui al punto successivo.

- di esprimere, nell'ambito del procedimento Ministeriale di V.I.A., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere sfavorevole di compatibilità ambientale per i permessi di ricerca idrocarburi denominati convenzionalmente D60, D61, D65, D66, D71, D72 e D149, al largo delle coste della Regione Puglia, proposto dalla Northern Petroleum (UK) Ltd, con sede in Viale Trastevere, 249 - ROMA -.

- di notificare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Salvaguardia Ambientale - ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee -, al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale dell' Energia e delle Risorse Minerarie ed all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia -, a cura del Servizio Ecologia;

- il pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
